



Comune di Santa Cristina Gela

Città Metropolitana di Palermo

BASHKIA E SËNDAHSTINES
HORA E MADE E PALERMË

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA n. 12 del 06-12-2021

Oggetto:

ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE AI FINI DI TUTELA E INCOLUMITA' PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DEI CANI

Premesso

- che recentemente si sono verificate fenomeni di aggressione di cani ai percorritori della Magna Via Francigena (MVF) avvenuti nei territori dei vari Comuni da questa attraversati;
- che al fine di scongiurare che anche in questo Comune possano accadere eventi del genere, sarebbe opportuno rendere il territorio sicuro, al fine garantire la sicurezza e la pubblica incolumità per tutti i cittadini e per tutti i percorritori della MVF, nonché per far sì che il Comune di Santa Cristina Gela continui ad essere citato tra gli itinerari più interessanti nel mondo dei cammini della MVF, anche in virtù delle ricadute economiche vantaggiose nell'economia e nello sviluppo del nostro territorio;
- che in ogni caso, si rende necessario che un maggiore controllo sui propri animali, debba essere esteso a tutto il territorio di questo Comune, al fine di tutelare passanti occasionali e/cittadini e scongiurare, nel contempo, l'abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico (strade, marciapiedi, parco giochi ecc.) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte della popolazione (bambini, disabili ecc.);

Rilevato

- che effettivamente esiste un disagio dei cittadini, determinato, da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza, sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento
- la necessità di garantire la sicurezza pubblica di cittadini e avventori e, contestualmente il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e del decoro dell'ambiente urbano;

Ritenuto

- pertanto, opportuno e necessario procedere all'adozione di talune norme regolamentari, allo scopo di disciplinare:
 - a) la tenuta dei cani da parte dei detentori nei luoghi pubblici, consentendone la circolazione, nei luoghi pubblici, soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio e, per talune razze, muniti anche di museruola;
 - b) la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonea attrezzatura di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;
 - c) nelle more dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione, da parte di cani, basato, non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani, ma anche sulla formazione degli stessi, per migliorare la loro capacità di gestione degli animali;

Visto

- la legge n. 281/1991, concernente "*Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo*" e s.m.i.;

- la L.R. n. 15/2000, recante misure per l'istituzione dell'anagrafe canina per la tutela degli animali da affezione e per la prevenzione del randagismo;
- il Decreto del Presidente della Regione Sicilia del 12 gennaio 2007 n 7 Regolamento esecutivo dell'art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000 n. 15;
- le Ordinanze 14 gennaio 2008 e 6 agosto 2008 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, in materia di registrazione della popolazione canina;
- l'ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - 3 marzo 2009, concernente la *"Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani"*;
- l'Ordinanza del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali 16 luglio 2009;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 26 novembre 2009;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute 21 luglio 2010;
- l'Ordinanza del Ministero della salute 22 marzo 2011;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute 28 agosto 2014, concernente proroga dei precedenti per la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
- il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954 n.320 e successive modificazioni ed integrazioni:
 - la legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni;
 - l'art. 672 del Codice penale, *"Omessa custodia e mal governo di animali"*;
 - la legge 22 novembre 1993, n' 473, modifica dell'art. 727 del codice penale *"Nuove norme contro il maltrattamento degli animali"*;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n 267 e successive modificazioni, con specifico riferimento all'articolo 54 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal decreto 20.02.2017 n.14, il quale attribuisce al Sindaco i poteri di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità, infondendo un senso di pericolo ed insicurezza nei cittadini residenti nelle vie e nelle contrade prese in esame;
- il vigente O.R.E.L.;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

Art. 1 - Iscrizione all'Anagrafe Canina

- a) I proprietari di cani hanno l'obbligo di iscrivere il proprio animale all'anagrafe canina, con l'inserimento dei microchip di identificazione.

Art. 2 – Gestione, cura e mantenimento dei cani

- a) I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri, animali o di cittadini.
- b) I proprietari di cani hanno l'obbligo di comunicare alla competente ASP ufficio del veterinario, la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, il cambio della residenza e la morte dell'animale.
- c) I proprietari hanno l'obbligo di segnalare alla competente ASP ufficio del Veterinario, la scomparsa dell'animale.
- d) È fatto obbligo ai proprietari di cani o qualsiasi animale domestico, di non abbandonare gli stessi.

Art. 3 – Detenzione di idonei strumenti di raccolta delle deiezioni

- a) Nelle pubbliche vie o altro luogo aperto al pubblico, nei giardini, nelle aree attrezzate adibite a dei bambini comunque delimitate (come per es. parco giochi), è fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani od altri animali di affezione:
- di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
 - di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane, facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione umida dei rifiuti domestici.

Art. 4 – Condotta dei cani

- a) È fatto divieto di condurre qualsiasi tipo di cane in luogo pubblico o aperto al pubblico, utilizzando guinzagli a lunghezza variabile e ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione;
- b) È fatto obbligo di adottare il guinzaglio (con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia di cane) per l'accompagnamento di cani condotti su strade pubbliche o aperte al pubblico;
- c) È fatto obbligo di adottare il guinzaglio (con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia di cane) museruola per i cani di grossa taglia e per quelli a rischio di aggressività, come da ordinanza del Ministero della Salute.
- d) È fatto divieto di introdurre cani negli edifici comunali aperti al pubblico, nel cimitero, nel parco giochi e in genere nei locali pubblici.

Art. 5 – Sanzioni

- a) Fermo restando quanto previsto in materia dal codice penale e dalla legislazione speciale in materia:
 - 1) per mancata iscrizione del cane all'anagrafe canina ed il mancato inserimento del microchip di identificazione, ai sensi e per gli effetti dell' art. 3, comma 1 e 7, L.R. n. 15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 86,00 ad un massimo di € 520,00;
 - 2) per mancata segnalazione alla competente azienda di sanità pubblica veterinaria, della cessione a qualsiasi titolo dell'animale, del cambio della propria residenza e della morte dell'animale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 2, riferite alle lettere a), b), e c) del comma 1, e comma 6, L.R. n. 15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 86,00 ad un massimo di € 520,00;
 - 3) per la mancata segnalazione alla competente azienda sanitaria veterinaria della scomparsa dell'animale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 2, riferite alle lettere d) del comma 1, si applicherà la sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell'articolo 9. L.R. n. 15/2000 e s.m.i., da un minimo di € 578,00 ad un massimo di € 1.733,00;
 - 4) per l'abbandono dei cani e di qualsiasi altro animale domestico o di affezione custodito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4, L.R. n. 5/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 578,00 ad un massimo di € 1.733,00;
 - 5) per il mancato porto di tutta l'attrezzatura per la pulizia e all'asportazione degli escrementi dell'animale, da parte dei conduttori nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 1 e 4. L.R. n. 5/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 29,00 ad un massimo di € 173,00;
 - 6) per la mancata rimozione degli escrementi dell'animale, da parte dei conduttori, nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2 e 5 L.R. n. 15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 58,00 ad un massimo di € 173,00;
 - 7) per l'organizzazione di combattimenti fra animali, di qualsiasi specie, assistervi o effettuare puntate di gioco o di scommessa sugli animali impiegati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 1, L.R. n. 15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 5.775,00 ad un massimo di € 34.650,00;
 - 8) per chi conduce il cane senza guinzaglio, per chi utilizza il guinzaglio ad una misura maggiore di metri 1,50, per chi durante la conduzione del cane non porti con sé la prevista museruola e per chi introduce cani in luoghi interdetti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi e per gli effetti dell'art. 7/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
- b) In caso di reiterazione della stessa violazione, la sanzione corrispondente **sarà raddoppiata.**
- c) Gli organi di Polizia, attraverso i loro ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria. sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza e di applicare, ai trasgressori, le previste sanzioni.

Art. 6 – Norme transitorie

- a) Nel caso di violazione di quanto stabilito al superiore articolo 2, lettera b), chi esercita la custodia del cane dovrà immediatamente e senza ritardo, adeguarsi alla presente ordinanza.
- b) Nel caso d'inadempienza, l'organo di polizia operante, ha facoltà, per motivi di Pubblica sicurezza, di interdire la circolazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, pena l'applicazione dell'articolo 650 del c.p., nei confronti di chi in quel momento ha la custodia del cane.

RENDE NOTO

- che la presente Ordinanza, per motivi di salvaguardia della incolumità pubblica- e tutela dell'ambiente, è immediatamente esecutiva e si applica a tutte le persone presenti nel territorio comunale.
- che le disposizioni, di cui sopra, non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco.

DISPONE

la diffusione della presente Ordinanza, nelle forme di legge e con ogni mezzo, ivi compresi i canali social, nonché l'invio della stessa alla Prefettura competente e agli Organi di Polizia presenti nel Territorio.

INCARICA

le figure preposte, di comunicare alla popolazione residente i giorni e le modalità dell'intervento e di sovrintendere alle operazioni.

AVVERTE

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Sig. Prefetto di entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente.
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sicilia entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Il Sindaco

Giuseppe Cangialosi
(Sottoscritto con firma digitale)